



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 15/06/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2011, n. 1187

CEGLIE MESSAPICA (BR). LL.RR. 34/94 - 8/98. A. di P. per realizzazione opificio per produzione di cioccolato in c.da Abbondanza. Ditta: "Vitale s.r.l.". NON AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale" così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale, turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000) di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche ed alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Sindaco pro.tempore del Comune di Ceglie Messapica (BR), con nota n. 5830/04 del 12.03.2004, ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un "Accordo di Programma per la realizzazione, da parte della Ditta "Vitale s.r.l." amministratore unico Sig.ra Marilena Cosentino di un opificio per la produzione di cioccolato inviando i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica descrittiva
- Richiesta di accordo di programma
- Schema di convenzione
- Relazione tecnica impatto ambientale
- Tav. 1 - Inquadramento Urbanistico - Sistemazione lotto - aerofotogrammetria
- Tav. 2 - Pianta Piano Seminterrato Capannone q.-466, q.-160, Pianta Piano Terra Uffici q.+20.
- Tav. 3 - Pianta Piano Rialzato Capannone q.+200, Pianta Piano Primo Abitazione Custode q.+ 362, Pianta Piano Copertura Capannone ed Abitazione Custode.
- Tav. 4 -Prospetto e Sezioni Corpi Capannone, Uffici ed Abitazione Custode
- Business Plan.

Dalla documentazione trasmessa si è rilevato che l'intervento proposto prevede la realizzazione di un opificio per la produzione di cioccolato, composto da due corpi di fabbrica, di cui uno destinato ad uffici e

casa per il custode e l'altro destinato alla produzione.

L'area di progetto è posta in prossimità della strada provinciale Ceglie Messapica -San Vito dei Normanni ed è distinta nel catasto terreni del Comune di Ceglie Messapica al foglio n° 72 p.lle n° 350 e n° 352, queste ultime divise fisicamente da una fascia larga 8 mt di proprietà comunale su cui passa la rete fognante; la superficie totale dell'area è pari a 13.832 mq.

La stessa documentazione non risultava sia in termini di elaborati grafici che di contenuti non conforme a quanto in merito stabilito dalle specifiche direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 in data 10/10/2000.

Pertanto ad integrazione della documentazione trasmessa, il Servizio Urbanistico con propria nota n.11414 in data 28/10/2004, trasmessa al Sindaco del Comune di Ceglie Messapica e per conoscenza al Presidente della G.R. ed alla Ditta "VITALE s.r.l." ha richiesto l'integrazione documentale di seguito riportata:

"1. Identificazione catastale delle aree oggetto d'intervento con specifica individuazione e quantificazione delle superfici da cedere al Comune che saranno destinate alle urbanizzazioni primarie (da reperire e/o potenziare in funzione del programma costruttivo in progetto) ed alle urbanizzazioni secondarie (da reperire all'interno dell'area oggetto d'intervento nelle quantità di cui al D.M.2/4/68 n.1444 con specifico riferimento all'art: 5 punto 2).

2. Istanza al Sindaco, prodotta dal soggetto destinatario del Permesso di Costruire, che manifesti la disponibilità ad attivare immediatamente, previa presentazione di idonea e formale garanzia, livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti ed a mantenere detti livelli, nonché la destinazione d'uso degli immobili, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva.

3. Bozza di convenzione presentata dalla ditta proponente.

4. Parere del competente Ufficio del Genio Civile in quanto l'area risulta classificata zona sismica secondo quanto disposto dalla L.S. 64/74 e successivi decreti di applicazione.

5. Verifica del rispetto del codice della strada, atteso che l'edificazione della nuova unità produttiva sembra interessare, come da planimetria in atti, la fascia di rispetto della ex S.S. 581 Ceglie -SVito dei Normanni.

• Dichiarazione del dirigente dell'U.T.C. -che attesti la coerenza dei contenuti dell'A.di P. con le direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n. 1284 del 10.10.2000;

- che attesti, per il caso in specie, il ricorrere dei presupposti giuridici di cui alle LL.RR. 34/94 e 8/98 ovvero l'inesistenza, all'interno dello strumento urbanistico generale vigente, di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto (o che sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione urbanistica);

- che attesti che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta proponente risulti sufficiente per individuare compiutamente la proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico vigente;

- che identifichi in maniera specifica, le modificazioni alla zonizzazione ed ai parametri urbanistico-edilizi dello strumento urbanistico vigente, rivenienti dalla realizzazione delle opere in progetto nonché l'assenza di contrasto dell'intervento a farsi con i criteri informativi generali dello strumento urbanistico vigente e/o con previsione di opere pubbliche e siano soddisfatte le quantità minime inderogabili di aree a standards di cui al D.M. 2/4/68 n.1444;

- che attesti la presenza o meno, nell'area d'intervento, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché la necessità o meno di previsione di un potenziamento delle stesse in rapporto alle caratteristiche del programma costruttivo in progetto;

- che attesti la presenza o meno, nell'area d'intervento di vincoli di varia natura (paesaggistico, archeologico, usi civici, idrogeologico, storico, naturalistico, ecc.) ed in particolare la non sussistenza delle condizioni di immodificabilità assoluta, finalizzate alla tutela del territorio e dell'ambiente, ciò anche sulla base della verifica di compatibilità dell'intervento con le N.T.A. del PUTT paesaggio;

- che attesti che il piano occupazionale, presentato dalla ditta proponente, risulti coerente con le direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n.1248 del 10.10.2000;
- che attesti che i contenuti della bozza di convenzione presentata dalla ditta proponente risultino conformi alle disposizioni della L..R. n.8/98 ed alle direttive richiamate dalla G.R.. Inoltre, in merito alla relazione tecnica di impatto ambientale allegata è necessario che si operino approfondimenti relativamente alla compatibilità con il PUTT/PBA evidenziando chiaramente la situazione in ordine al sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico; al sistema copertura botanico-vegetazionale, coltura/e e della potenzialità faunistica; al sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa. Qualora esistessero le prescrizioni vincolistiche di legge dovranno applicarsi le disposizioni di cui alle LL.RR. n.7/98 e n.11/01 ed eventualmente la predisposizione dello studio di VIA..

In attesa delle necessarie integrazioni sopra riportate, la definizione dell'istruttoria della pratica in oggetto resta sospesa ad ogni effetto di legge.””

Con la stessa nota regionale n. 11414/2004 si precisava, altresì, che gli elaborati scrittografici di cui ai precedenti punti dal n. 1 al n. 5 predisposti dal professionista incaricato dalla Ditta proponente dovevano pervenire al Servizio Urbanistico Regionale per il tramite del Comune di Ceglie Messapica unitamente alle valutazioni tecniche-urbanistiche operate da parte degli organi tecnici comunali.

In riscontro alla nota reg.le n.11414/04 il Responsabile SUAP del Comune di Ceglie Messapica con propria nota n.3832 in data 26/02/2005 ha comunicato testualmente quanto segue:

“In relazione alla nota di codesta Regione ed alle richieste di chiarimento ivi contenute, questo ufficio di struttura SUAP, espletato l'endoprocedimento tecnico, rende noto quanto segue in prospettiva delle decisioni deferite alla competenza del sig. Commissario Straordinario, che legge la presente per conoscenza.

1) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 1, comma 2 L.R. 34/1994, come riformata dall'art. 1 L.R. n. 8/1998, secondo cui “la sottoscrizione dell'accordo di programma (...) è ammissibile solo se lo strumento urbanistico vigente non dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare”, si fa presente che il vigente P. di F.:

- a) in zona artigianale, non è dotato di aree comunali di estensioni pari a quella richiesta (circa 13.000 mq), bensì di aree di minori dimensioni;
- b) in zona artigianale, è dotato di un'area privata di circa mq. 13.000, cioè di superficie analoga a quella oggetto dell'accordo in esame.

Orbene questo ufficio osserva che la formulazione della previsione legislativa di cui si è detto sopra, sia la Direttiva emanata dall' Assessorato Regionale all'Urbanistica nella delibera di G.R. 10 ottobre 2000, n. 1284, non specificano se le cc. dd. “aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare”, debbano intendersi:

- come aree pubbliche;
- come aree private;
- come pubbliche e private.

Tanto la cennata previsione quanto la cennata direttiva difettano, infatti, di esplicite aggettivazioni che consentano di dissipare i dubbi interpretativi.

L'ufficio scrivente ritiene opportuno che tale questione possa essere utilmente risolta mediante l'interpretazione autentica che vorrà tornare codesta Regione.

Certo è che la definizione di tale questione non può ritenersi secondaria, posto che la disciplina dell'accordo di programma prevede, in mancanza di “aree idonee e sufficienti”, la possibilità di adottare eventuali varianti allo strumento urbanistico, che nel caso di specie sarebbero deferite alla competenza dell'organo commissariale titolare dei poteri del Consiglio comunale.

2) Con riferimento alla porzione destinata ad urbanizzazioni si osserva che essa è localizzata in

posizione sottratta al pubblico uso vista la distanza dalla pubblica via e l'interclusione della detta porzione alla stessa.

3) L'immobile oggetto dell'intervento risulta attraversato da una fascia larga circa mt. 8 di proprietà comunale che di fatto lo rende non unitario, considerato altresì che nell'ipotetica realizzazione dei lavori dovrebbero essere rispettate le distanze legali. L'esistenza della fascia comunale determina, pertanto, due lotti distinti con la conseguenza che l'indice di edificabilità fondiaria, rapportato all'area su cui è progettato l'intervento, non potrebbe più essere quello riportato nella relazione di presentazione dell'accordo di programma.

4) Non si registra la presenza di vincoli paesaggistici. archeologici etc.

5) Le valutazioni circa il programma occupazionale, laddove implicino ad avviso di codesto Assessorato considerazioni ulteriori rispetto al mero dato numerico previsto dalla normativa, appaiono, per la propria natura, più convenientemente riconducibili agli organi di indirizzo politico dell'Amministrazione."

Successivamente in data 13/03/2008, l'Avvocatura Regionale con propria nota n. 11/04/67Ap ha trasmesso al Servizio Urbanistico il ricorso n.402/08/DL presentato al TAR Lecce dalla Ditta VITALE per l'annullamento del silenzio - rifiuto formatasi a seguito della diffida notificata in data 14-15.11.2007 al Comune di Ceglie Messapica.

Nello specifico la Società ricorrente ha richiesto al TAR Puglia - Sez. di Lecce quanto segue:

1. Ordinare al Comune di Ceglie Messapica, in persona del Sindaco p.t. e, per quanto di sua competenza, alla Regione Puglia, in persona del Presidente p.t. di voler provvedere alla conclusione del procedimento per la sottoscrizione di un accordo di programma tra il Comune di Ceglie Messapica e la Vitale s.r.l. finalizzato alla realizzazione di un opificio per la produzione di cioccolato in Contrada Abbondanza in agro di Ceglie entro il termine che riterrà opportuno assegnare;
2. in caso di inadempimento, nominare sin d'ora il Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.

Il T.A.R. Puglia - sez. di Lecce - con sentenze n. 1581/2009 e n. 417 dell'8.3.2011 ha accolto il ricorso in materia di silenzio inadempimento e per l'effetto ha dichiarato l'obbligo per il Comune di Ceglie Messapica e della Regione Puglia, di concludere il procedimento finalizzato alla sottoscrizione di un Accordo di Programma, avviato su richiesta della Società VITALE S.R.L.

Al fine di adempiere a quanto stabilito dal suddetto Organo di giustizia amministrativa in data 21.04.2011, giusta convocazione assessorile prot. N. 4670 del 13.04.2011, si è tenuta presso la sede del Servizio Urbanistica Regionale una specifica Conferenza di Servizi alla quale, sia pur invitata, non ha partecipato la Società proponente l'intervento di cui trattasi.

Dal verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 21.04.2011 si rileva testualmente quanto segue:

“... omissis ...

Preliminarmente, si ritiene opportuno fare le seguenti precisazioni in fatto:

a) Con nota del 12/3/2004 prot. n.5830, pervenuta presso questo Servizio Urbanistica il 16/3/2004, il Sindaco del Comune di Ceglie Messapica trasmetteva alla Regione l'istanza del 23/2/2004, completa dei documenti ivi allegati, presentata dalla Ditta Vitale s.r.l. per la definizione di un accordo di programma finalizzato alla realizzazione in variante urbanistica di un opificio destinato alla produzione di cioccolata, su suolo sito in agro di Ceglie Messapica, in contrada Abbondanza, tipizzato Zona agricola nel vigente P. di F..

Detta documentazione è costituita dai seguenti atti ed elaborati acquisiti al protocollo regionale n. 2901 del 16.03.2004:

- tav. 1 - Inquadramento urbanistico - sistemazione lotto - Aerofotogrammetria;
- tav. 2 - Pianta Piano Seminterrato capannone Q. -466, Q. -160 Pianta Piano Terra Ufficio Q. +20;
- tav. 3 - Pianta Piano Rialzato Capannone Q. + 200 Pianta Piano Primo Abitazione Custode Q. + 360 Pianta Piano Copertura Capannone ed Abitazione Custode;

- tav. 4 - Prospetti e Sezioni Corpi Capannone, Uffici ed Abitazione Custode;
- Business Plan;
- Relazione Tecnica - Impatto Ambientale;
- Richiesta Accordo di Programma ai sensi della l.r. 34/94;
- Schema di convenzione ai sensi della l.r. 8/98;
- Relazione Tecnica descrittiva.

b) con nota del 28/10/2004 prot. n.11414/2° la Regione Puglia chiedeva al Comune di Ceglie Messapica l'invio di documentazione integrativa, fra cui la Dichiarazione del Dirigente dell'U.T.C. che attestasse "il ricorrere dei presupposti giuridici di cui alle LL.RR. 34/94 e 8/98 ovvero l'inesistenza all'interno dello strumento urbanistico generale vigente, di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto (o che sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione urbanistica)";

c) con successiva nota del 26/2/2005 prot.n.3832, in evasione alla richiesta regionale, il Dirigente del SUAP del Comune di Ceglie Messapica comunicava, tra l'altro, che (testualmente):

"il vigente P. di F.: a) in zona artigianale, non è dotato di aree comunali di estensione pari a quella richiesta (circa mq.13.000 mq), bensì di aree di minori dimensioni; b) in zona artigianale, è dotato di un'area privata di circa mq 13.000, cioè di superficie analoga a quella oggetto dell'accordo in esame";

d) con nota n. 1661 del 13.07.2009, trasmessa al Presidente della Regione Puglia ed all'Assessore Regionale all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, il Sindaco del Comune di Ceglie Messapica a seguito della predetta sentenza del TAR n. 1581/09 chiedeva di conoscere tempi e modi per la definizione dell'Accordo di Programma in oggetto;

e) con nota n. 3650 del 12.02.2010, trasmessa al Presidente della Regione Puglia, all'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio nonché al legale della Società VITALE s.r.l., il Sindaco del Comune di Ceglie Messapica invitava la Regione a voler fissare e comunicare la data della conclusione del procedimento al fine di evitare la nomina del Commissario ad acta. Alla predetta nota sindacale risultano allegati:

- relazione-parere del 23.07.2009 prot. 17510;
- copia ricorso della società VITALE s.r.l. del 28.01.2010;
- copia della nota Ufficio legale comunale del 22.07.2009.

Tanto premesso, l'arch. ATTOLINI nel prendere atto delle carenze riscontrate sul piano della documentazione prodotta dal Comune e dalla parte interessata, quest'ultima peraltro notiziata in merito dalla stessa Regione con la nota del 28/10/2004 prot. n.11414/2°, al fine di corrispondere a quanto ordinato dalla sentenza TAR n. 417/2011 si impegna a provvedere alle richieste formulate dalla Regione con la predetta nota entro il 5 maggio p.v. affinché la stessa Regione possa concludere il procedimento di cui alla L.R. 34/1994.

A tal proposito, atteso che agli atti d'ufficio in Comune non è stata rinvenuta alcuna documentazione relativa alla vicenda in questione l'Arch. Attolini chiede ed ottiene dalla Regione gli atti ed elaborati di progetto in precedenza elencati, acquisiti all'epoca in duplice esemplare al prot. regionale n. 2901 del 16.03.2004.

Alle ore 13,00 la seduta viene sciolta.""

In adempimento a quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ceglie Messapica con nota n. 11009 del 10.05.2011 ha comunicato al Servizio Urbanistica Regionale che ad esito delle verifiche operate si confermano i contenuti della relazione-parere (contrario) già reso dallo stesso ufficio comunale in data 23.07.2009 nota prot. 17510 e trasmesso in allegato alla nota n. 3650 del 12.02.2010 con la quale il Sindaco del Comune di Ceglie Messapica invitava la Regione a voler fissare e comunicare la data della conclusione del procedimento relativo all'istanza presentata dalla Società Vitale s.r.l..

Nello specifico dalla predetta relazione-parere si rileva testualmente quanto segue:

“In merito all’oggetto si osserva quanto segue:

- L’area individuata dalla proponente per l’intervento edificio proposto è di mq. 13.832 e trovasi in zona destinata ad attività agricola. Il comma 2 dell’art.1 della L.R. stabilisce che l’ammissibilità a tale procedura è condizionata dalla indisponibilità di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica e giuridicamente efficace per le opere da realizzare.

Nel territorio comunale e in particolare nella zona artigianale vi è un lotto edificabile privato di mq.12.652 e, pertanto, si ritiene mancante il requisito di ammissibilità cui innanzi. Inoltre di recente la Società è risultata assegnataria, a seguito di concorso pubblico, di un’area ricadente in zona P.I.P. di mq. 2.83.6 con una volumetria assentibile max di mc. 8.508,00.

- L’area individuata di mq. 13.832 in effetti è costituita da due lotti distinti e separati da una fascia larga ml.4,00 di proprietà comunale entro la quale corre un collettore fognario. Il progetto ingloba arbitrariamente tale area pubblica.

- Nell’ambito della complessiva area prevista, la superficie da cedere al Comune per gli standard di cui al D.M. 1444/1968 risulta essere interclusa e, quindi, inaccessibile e non fruibile.

- L’altezza del capannone rispetto al piano del marciapiede che circonda su tre lati lo stesso è di ml 12,60 quindi superiore all’altezza massima prevista per le zone artigianali di questo Comune.

- Il punto 3) delle linee guida richiama la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi proposti. Nella fattispecie l’area in questione ricade in ambito territoriale esteso di valore rilevante “B”.

- In riferimento agli ambiti territoriali estesi, con il rilascio delle autorizzazioni e con l’adozione degli strumenti di pianificazione sotto ordinati, devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientali nel rispetto dei seguenti indirizzi di tutela, “conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio”.

- Nel caso l’intervento prevede su un terreno con Ulivi secolari, uno scavo di sbancamento di circa mq.4.000 e profondo circa metri 4,50 ove ubicare il manufatto che si eleva dal nuovo piano per un’altezza di metri 12,60 e con una superficie coperta di mq. 2.560. Tale intervento notevolmente massivo ed invasivo non si ritiene compatibile sotto il profilo paesaggistico al P.U.T.T.-Paesaggio con gli indirizzi di tutela di cui sopra.

Per quanto innanzi, visto l’art.1 della Legge Regionale in oggetto, nonché le relative linee guida del febbraio 1999, emanate dall’Assessorato all’Urbanistica della Regione Puglia per l’applicazione della legge medesima, si esprime parere contrario all’ammissibilità della proposta in oggetto.”

Tutto ciò premesso si rileva che per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla L.R. n° 34/94 dagli atti trasmessi dal Comune di Ceglie Messapica risulta che:

- gli atti scritto grafici non sono stati integrati così come richiesto con la nota del SUR n° 11414/04 e pertanto non coerenti con le direttive emanate dalla G.R. con delibera n° 1284 del 10/10/2000;

- il vigente P. di F., dispone di aree idonee, sufficienti e giuridicamente efficaci alla realizzazione dell’opificio in questione e quindi non è ammissibile il ricorso alla procedura dell’accordo di programma di cui alla l.r. n. 34/94 e ss. mm. ed ii.;

- si condividono, infine, le motivazioni di carattere paesaggistico, operate dal Dirigente dell’U.T.C., con la relazione-parere del 23.07.2009, innanzi riportate.

In relazione a quanto sopra riferito, la variante sottesa all’attuazione dell’intervento non risulta ammissibile sotto il profilo sia urbanistico sia della tutela paesaggistica del territorio interessato e conseguentemente si propone alla G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n.8 del 28.01.1998, di non autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di CEGLIE MESSAPICA.

Si dà atto, infine, che il presente provvedimento può definirsi ai sensi dell'art.2 -2° comma-della l.r. n.3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della stessa l.r. n.3/2004.””

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4. COMMA 4°, LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI NON AUTORIZZARE, per le motivazioni e le considerazioni di cui alla narrativa che precede, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n.8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Ceglie Messapica (Br) per la realizzazione, in variante al P. di F. vigente, da parte della Ditta “Vitale s.r.l.” della Sig.ra Marilena Cosentino, di un opificio per la produzione di cioccolato in C.da Abbondanza.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola